

## TESTO DELL'INTERROGAZIONE

### Ingiusta giustizia

Il pubblico ministero, che decide in modo indipendente e vincolato alla legge (Costituzione TI, art. 73.2), fa capo ai periti quando non dispone delle conoscenze e delle capacità speciali necessarie per accertare o giudicare un fatto (CPP, art. 182).

Ora, in base alle informazioni di cui dispongo, sembrerebbe che nel settore dell'infortunistica stradale da oltre 10 anni il pubblico ministero ticinese faccia capo sempre e solo ad un unico perito per un totale di oltre 80 mandati e per un valore di diverse centinaia di migliaia di franchi.

A prescindere dal fatto che, sempre stando a quanto da me conosciuto, che questo perito non sarebbe nemmeno iscritto all'ordine (OTIA), presupposto quest'ultimo indispensabile secondo la legge cantonale per esercitare tale professione in Ticino, la questione si presenta non priva di motivi di interesse considerata l'attenzione che giustamente viene recentemente riservata al tema 'mandati'.

Noto che in materia di mandati giudiziari, il principio costituzionale delle pari opportunità (Costituzione federale, art. 2.3) che sta alla base dell'equità dovuta nell'affidamento di ogni incarico pubblico, è normalmente applicato nelle difese d'ufficio che sono affidate in rotazione agli iscritti all'ordine degli avvocati (OATi).

In conseguenza di quanto sopra e per la delicatezza del problema generale dell'equa attribuzione dei mandati, mi permetto di chiedere al Consiglio di Stato quanto segue:

1. fatta salva la divisione dei poteri, come giudica il Consiglio di Stato questa prassi?
2. Per quale motivo, nelle citate attribuzioni peritali, non si tiene conto della Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (24.03.2004)?
3. Nel favorire l'attribuzione dei mandati ad un unico perito a scapito di altri, non si riscontrano i limiti dell'abuso di autorità? Quanto è nociva questa prassi anticostituzionale per il buon funzionamento della nostra giustizia e della sua credibilità?
4. Se il Consiglio di Stato ritiene dovuta l'applicazione del diritto costituzionale delle pari opportunità nell'attribuzione di ogni mandato pubblico, ossia di ogni mandato pagato dalle casse dello Stato.
5. Se il Consiglio di Stato ritiene corretta in Ticino la regola di avvalersi, per i mandati sopra citati, della collaborazione di ingegneri non iscritti all'Ordine (OTIA), escludendo quelli da sempre iscritti all'OTIA ed almeno altrettanto qualificati.

Sergio Savoia